



COMUNE DI FORNO CANAVESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

13.5.1991

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, ECC. -

L'anno millenovecento novantuno addì tredici
del mese di maggio, alle ore 19, nella sala delle adunanze
consiliari, convocato per deliberazione della Giunta Comunale con avvisi scritti
e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, del quale sono membri i Signori:

*BENSO dott. grand. uff. Giancarlo**ANDRIOLLO Dario**BARDELLA Gian Battista**BERTOT geom. Giovanni**BIANCO cav. Giuseppe**BOGGIA prof. Giuseppe**DATA Rosirna**FASSERO Luigi**GARGIULO Giovanni**GIACOLETTO rag. Pier Luigi**NOVELLI ing. Francesco**OBERT Agostino**PESCETTO p.i. Antonio**RICCA geom. Giuseppe**ROSSETTO prof. Domenico**VIETA Stefano**BERSANO Vincenzo**COLOMBO Enrico**MORES Gian Franco**ROBINO arch. Paolo*

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori:

DATA ROSIRMA

Assume la presidenza il Sindaco *dott. Giancarlo Benso*.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. *Terrando Giovanni*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che testualmente recita :

- 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alle predeterminazioni ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità di cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
- L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma precedente deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto, sotto le direttive della Giunta Comunale, dai responsabili dei vari uffici e servizi e dato atto della rispondenza alle esigenze dell'Ente -

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale a sensi dell'art. 53 2° comma della legge 142 dell'8.6.1990 ;

Vista la legge 8 giugno 1990, n° 142, recante: "Ordinamento delle autonomie locali" ;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano e controprova,

D E L I B E R A

di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa,

"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI"

il quale compone di n. 29 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.-

REGOLAMENTO COMUNALE

**per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici**

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici

S O M M A R I O

Articolo	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento
2	Definizioni
3	Commissione consultiva
CAPO II - CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»	
4	Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»
5	Scopo delle «sovvenzioni»
6	Carattere delle «sovvenzioni»
7	Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»
8	Somministrazione delle «sovvenzioni»
CAPO III - CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»	
9	Soggetti beneficiari dei «contributi»
10	Scopo dei «contributi»
11	Carattere dei «contributi»
12	Procedura per l'assegnazione dei «contributi»
13	Erogazione dei «contributi»
CAPO IV - CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»	
14	Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»
15	Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti
16	Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»
17	Procedure per l'assegnazione degli «ausili finanziari»
CAPO V - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»	
18	Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»
19	Scopo della concessione di «vantaggi economici»
20	Natura del «vantaggio economico»
21	Procedure per ottenere il «godimento di un bene comunale»
22	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	
23	Riesame delle situazioni in atto
24	Termine per la conclusione dei procedimenti
25	Individuazione delle unità organizzative
26	Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati
27	Leggi ed atti regolamentari
28	Pubblicità del regolamento
29	Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;

c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

- In particolare si intende:
- per "*sussidio*": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - per "*ausilio finanziario*": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

d) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

Art. 3 - Commissione Consultiva

1x Al fine dell'applicazione del presente regolamento esiste una "commissione tecnica" o "consiglio" di
composta:

- [illegible]

[illegible]

Nota all'articolo 1

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Nota all'articolo 2

Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 38 - 1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

5. L'assistenza privata è libera.

CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

Art. 4 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica

la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 5 - Scopo delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 6 - Carattere delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

a) *straordinario*: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) *continuativo*: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 7 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

Per la presentazione della domanda di intervento, la domanda dovrà pervenire all'Ufficio della Segreteria del Comune entro il termine di 12 (dodici) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. La domanda dovrà essere presentata al Sindaco, il quale, a sua volta, dovrà relazionare al Consiglio Comunale, disposta dalla legge n. 281 del 23 agosto 1998, n. 281, che indica una conferenza di servizi con la partecipazione della Commissione di cui al procedimento art. 50, comma 1, del regolamento comunale.

- della Commissione di cui al procedimento art. 50, comma 1, del regolamento comunale;
- della rappresentanza sindacale;
- del richiedente l'intervento.

4. La domanda dovrà essere presentata al Sindaco, il quale, a sua volta, dovrà relazionare al Consiglio Comunale o della Giunta Comunale.

5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, a seconda della rispettiva competenza come indicato dall'art. 6, 2° comma, del regolamento presente.

Art. 8 - Somministrazione delle "sovvenzioni".

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO III

CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

Art. 9 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 10 - Scopo dei "contributi"

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 11 - Carattere dei "contributi"

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) *straordinario*: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
- b) *continuativo*: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 12 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. ~~Per concessione straordinaria degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al Protocollo Generale del Comune entro il 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.~~

2. La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;

3. Per la prima concessione entro giugno ~~dal ricevimento della richiesta, il Sindaco, anche in relazione al comma 1 del presente articolo, dovrà indire una conferenza di servizi con la partecipazione~~

- della Commissione di cui al precedente articolo 2, comma 1, oppure comma 2
- delle rappresentanze sindacali.

5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale a seconda della rispettiva competenza ai sensi dell'art. 11

6. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 13 - Erogazione dei "contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO IV

CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

14 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a contingenti.
2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di pre-
sunte situazioni.
3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del
R. D. 24 luglio 1977, n. 616.

15 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - Limiti.

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

- a) le persone residenti in questo comune;
 - b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;
 - c) gli stranieri e gli apolidi.
2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto
da convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile. Della convocazione
deve essere redatto apposito verbale.
3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme
prescritte, dalla Polizia Municipale.

16 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di ri-
chiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza, sentito la Commissione di cui al precedente articolo 3.
2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti,
in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.
3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, nè potrà essere richiesta documentazione al-
tra, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.
4. Con apposito atto, la Giunta comunale, sentita sempre la Commissione di cui al precedente articolo 3, su
proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone
che il sussidio per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno
comunicati agli interessati.

17 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interes-
sati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta comunale, sentita la Commissione di
cui al precedente articolo 3.
2. La concessione dei sussidi ed ausili finanziari è disposta dalla Giunta comunale, sentita la Commissione di
cui al precedente articolo 3.
3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolamentate con delibera
della Giunta comunale, che dovrà essere approvata, per analogia, nel rispetto dell'art. 23, comma 3,
del R. D. 24 luglio 1977, n. 616.

CAPO V

ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

- Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, 1, lettera d):

- 1) le persone fisiche;
 - 2) le persone giuridiche;
 - 3) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.
- Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

- Scopo della concessione di "vantaggi economici"

I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato. Entrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza con altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

- Natura del "vantaggio economico"

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

- 1) al godimento di un bene comunale mediante:
 - 1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad altro modo;
 - 2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
 - 3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

2) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- 1 pubblico trasporto;
- 2 trasporto scolastico;
- 3 mensa;
- 4 attività sportive gestite dal Comune;
- 5 assistenza domiciliare;

Avranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda di concessione:

- 1 dei motivi della richiesta;
- 2 dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale ~~senza alcun corrispettivo~~ e potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le particolari condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) come quelle per il personale comunale di assistenza.

22 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Comunale ~~senza alcun corrispettivo~~ e dovrà risultare da regolare contratto.

DISPOSIZIONI FINALI

23 - Riesame delle situazioni in atto

1. Entro mesi ³ dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, ~~secondo la~~ ~~missione di cui al precedente art. 6,~~ al riesame di tutte le situazioni in atto.
2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del de-
rio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.
3. Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale
osita, dettagliata relazione.

24 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto
l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

n. d.	INTERVENTI		Giorni utili per la definizione
	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II.		60
	Concessione dei contributi di cui al Capo III.		60
	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV.	Concessione di sussidi . .	60
		Concessione di ausili fi- nanziari	60
	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V	Godimento di un bene co- munale.	60
		Fruizione di un servizio . .	60

25 - Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'i-
toria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono
gnate come dal prospetto che segue:

n. d.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
	«Sovvenzioni» di cui al Capo II		UFFICIO di Segreteria
	«Contributi» di cui al Capo III		idem

SEGUE ⇨

	«Sussidi ed ausili finanziari» di cui al Capo IV		idem
4	«Vantaggi economici» di cui al Capo V		idem

26 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

27 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applica-

a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;

b) le leggi regionali;

reggi ed i regolamenti vigenti in materia.

28 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i ~~membri della Commissione di cui al presente regolamento~~
XXXXXXX tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipi-
XXXXXXX

29 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.




IL SINDACO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge 8 giugno 1970, n. 142

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18.5.1991

il 18.5.1991

IL SEGRETARIO COMUNALE

RASMESSO Elenco n. 2

PERVENUTO

Comitato Regionale di Controllo in
data

DIVENUTA ESECUTIVA

data
opo la regolare pubblicazione, per de-
correnza dei termini prescritti ai sensi di
gge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

